

## LEGGE REGIONALE 13 novembre 2012 , n. 63

Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2011, n. 11 (Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 "Disposizioni in materia di energia" e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio").

(GU n.10 del 9-3-2013)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale  
della Regione Toscana n. 62 del 22 novembre 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge:  
(Omissis).

Art. 1

Installazione di impianti fotovoltaici in aree degradate

1. Possono essere installati impianti fotovoltaici a terra con potenza superiore a 200 kW nelle aree degradate (\*\*) come definite dall'allegato A della legge regionale 21 marzo 2011, n. 11 (Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 «Disposizioni in materia di energia» e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 «Norme per il governo del territorio»), che siano incluse nelle zone vincolate ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice per i beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

Art. 2

Modifiche all'allegato A della legge regionale n. 11/2011

1. La rubrica dell'ultima colonna della tabella di cui all'allegato A della legge regionale n. 11/2011 e' sostituita dalla seguente: «Zone vincolate ex art. 142, comma 1, lettere a), b), c) d), e), g), h), l), m), decreto legislativo n. 42/2004 (ex Galasso)».

2. La voce «Non idonee» della colonna di cui al comma 1, alla riga «Impianto con potenza superiore a 200 kW», e' sostituito dal seguente:

NON IDONEE (\*\*):

Motivazioni: le categorie di beni individuate rappresentano emergenze ambientali e paesaggistiche di particolare rilevanza; l'inserimento di tali impianti rischia di compromettere la valenza paesaggistico ambientale e percettiva delle categorie di beni individuate.

La presente legge e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 13 novembre 2012

ROSSI